

Luci ed ombre del disegno di legge "Lollobrigida"

Cosa prevede il Ddl approvato lo scorso aprile

di Carlo Correra

Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Dal progetto di riforma della Commissione Caselli del 2015 alla parziale "Riforma Cartabia" del 2022, fino al disegno di legge "Lollobrigida" del 2025. I nuovi reati agroalimentari e le "criticità" del recente provvedimento

Esattamente dieci anni fa, il 9 aprile 2015, il Consiglio dei Ministri approvava un disegno di legge (Ddl), composto da 18 articoli, in cui venivano previsti nuovi reati e sanzioni, anche amministrative, nell'ambito della normativa a tutela dell'agroalimentare.

Quel "disegno di legge" era il frutto dei lavori di una Commissione presieduta dal magistrato (ormai in pensione) Giancarlo Caselli, famoso soprattutto per il "processo Andreotti" e per le sue indagini antimafia alla guida della Procura della Repubblica di Palermo. Quel Ddl, però, è rimasto per molti anni (fino al 2022) lettera morta. Infatti, nel 2022 è stato parzialmente ripreso dall'allora ministro della Giustizia, Marta Cartabia, già presidente della Corte Costituzionale, limitatamente però alla parte riguardante una revisione/integrazione della legge-quadro in tema di salubrità degli alimenti e

delle bevande, ovvero la legge 283/1962. Di questa legge o, meglio ancora, di quei pochi suoi articoli sopravvissuti ad un maldestro tentativo di abrogazione totale dell'anno precedente (con il decreto legislativo 27/2021, poi frettolosamente corretto con decreto legge del 26 marzo 2021), il ministro Cartabia si è occupato – con il decreto legislativo 150/2022 – dei reati contravvenzionali previsti dagli articoli 5, 6 e 12 bis della legge 283/1962, integrandoli con altri articoli, dal 12 ter fino al 12 novies.

Con queste integrazioni è stata introdotta una causa di estinzione dei suddetti reati con un'oblazione "speciale" ovvero con un'oblazione che si spinge fino al punto da "scontare" la sanzione pecuniaria dell'ammenda fino ad un sesto del massimo a fronte del terzo o della metà normalmente previsto dagli articoli 162 e 162 bis del Codice penale per obblazionare in genere gli altri reati contravvenzionali.

In pratica, è stata introdotta una sorta di "svendita" delle sanzioni penali a fronte di quei reati posti – nella legge 283/1962 – ancora oggi a tutela della salute del consumatore.

Si è trattato, però, e per fortuna – a nostro giudizio – di una "svendita apparente" ovvero di un suo tentativo fallito perché lo stesso testo dell'articolo 12 ter, che la prevede, neutralizza questa (molto) discutibile "oblazione speciale", escludendola espressamente nei casi in cui l'infrazione contravvenzionale sia riconducibile anche a delitti



contemporaneamente ravvisabili quantomeno “in concorso” con quei reati contravvenzionali: infatti, “Salvo che concorrano con uno o più delitti” premette il testo dell’articolo 12-ter con cui si apre la norma di “svendita” sopra descritta.

Orbene, nel vigente Codice penale le fattispecie contravvenzionali descritte negli articoli 5, 6 e 12-bis della legge 283/1962 sono già, e più gravemente, punite come delitti dagli articoli 444 e 452 (reati attinenti al profilo della salubrità dell’alimento) e dagli articoli 515, 516 e 517 (per frodi attinenti al profilo merceologico del prodotto alimentare).

Per giunta, poi, la norma sanzionatoria della legge 283/1962 ovvero l’articolo 6 si apre con la decisiva premessa “Salvo che il fatto costituisca più grave reato” ovvero i reati contravvenzionali, previsti (ancora oggi) dalla suddetta legge del 1962, cedono subito il passo ai suindicati delitti da sempre (dal 1930 cioè) già previsti dal Codice penale. È, dunque, in questo scenario normativo, ci si consenta, alquanto confuso e contraddittorio che sopraggiunge nel 2025 il disegno di legge del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida; un Ddl che

sostanzialmente tenta di dare attuazione a quella parte della “Riforma Caselli” rimasta ormai dormiente per ben 10 anni.

Il disegno di legge “Lollobrigida”

Il nuovo Ddl schematicamente si sviluppa in:

- Titolo I dedicato alle “Frodi alimentari”;
- Titolo II riguardante le “Sanzioni amministrative” e articolato a sua volta in 5 Capi;
- Titolo III con mere “Disposizioni transitorie e finali”.

Dedichiamo, dunque, questo nostro primo commento soprattutto al Titolo I, con alcuni cenni sui contenuti del Titolo II.

Titolo I: i “nuovi reati”

Il Ddl si apre con il Titolo I dedicato ad una nuova sistemazione dei “reati agroalimentari” con una

loro autonoma collocazione nel vecchio Codice penale mediante l'inserimento, dopo il già vigente articolo 517/ter, anche del nuovo "Capo II-bis – Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare". Il tutto in sede di "Titolo VIII del Libro secondo" del Codice, la cui rubrica viene pertanto così aggiornata: "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare".

Inizia, dunque, il "Capo II-bis" con una nuova formulazione dell'articolo 517-quater e con questa sua nuova e significativa rubrica: "Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari" ovvero si inizia con una rafforzata tutela dei prodotti a "denominazione protetta" (Dop e Igp, in primo luogo) ossia dei prodotti più rappresentativi della parte pregiata del patrimonio agroalimentare nazionale.

Due gli aspetti significativi della nuova formulazione dell'articolo 517-quater, ovvero:

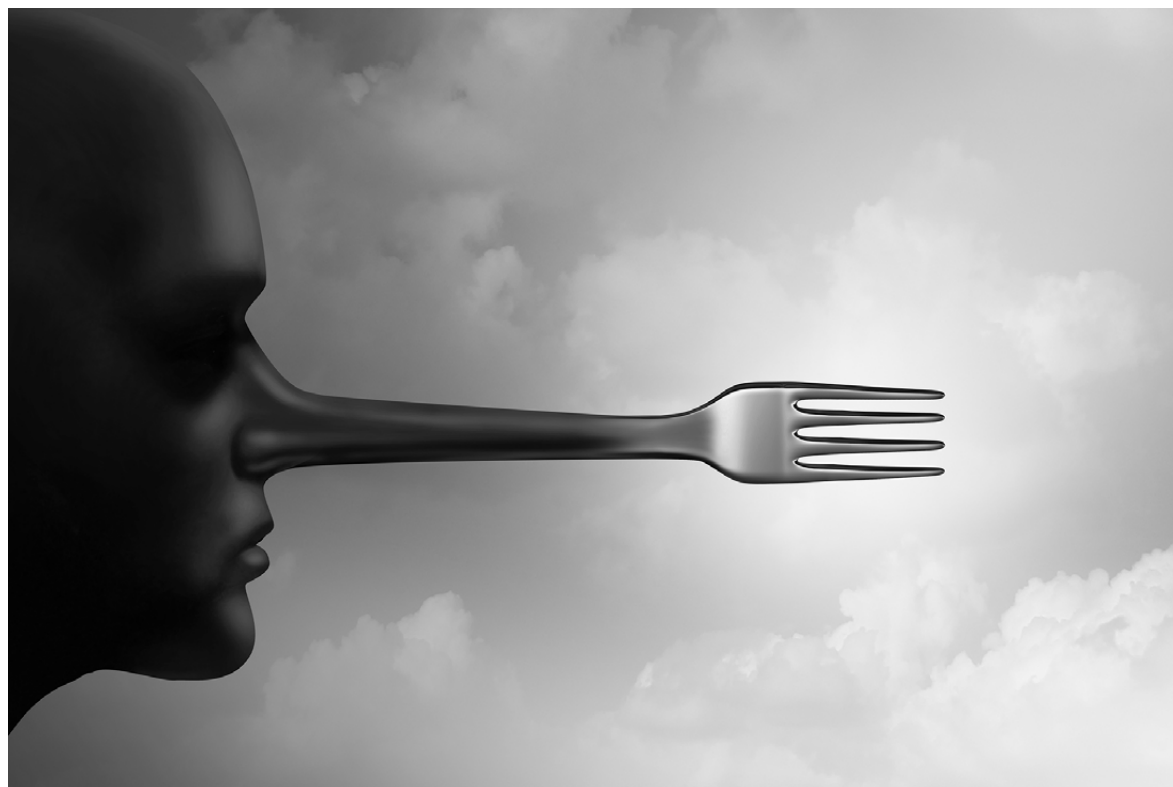
- il raddoppio delle pene che aumentano quelle attuali fino alla "reclusione da uno a quattro

anni", congiunta ad una multa "da euro 10.000 ad euro 50.000";

- l'ampliamento della condotta vietata: questa, infatti, viene estesa anche alla "introduzione temporanea della merce in territorio italiano" ovvero, in aggiunta ai vecchi comportamenti commerciali sleali già sanzionati nel testo attuale, la condotta vietata viene estesa a chi "anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta [...] alimenti la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata".

In pratica, la nuova formulazione mira a colpire qualunque condotta che, anche solo indirettamente, speculi sulla quotazione mercantile di un prodotto "ingannevolmente evocativo" dell'appartenenza al patrimonio agroalimentare nazionale più pregiato ovvero a quello delle "denominazioni protette".

Segue poi un "nuovo" delitto: il delitto di "frode alimentare" previsto dal nuovo articolo 517-sexies, così formulato:





«Articolo 517-sexies (Frode alimentare)

Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000 ».

A questa ipotesi delittuosa segue poi quella di "Commercio di alimenti con segni mendaci" prevista dal nuovo articolo 517-septies nei seguenti termini:

«Articolo 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci)

Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

Questo nuovo articolo verrebbe, dunque, a subentrare all'attuale articolo 517 quando la merce accompagnata da "segni mendaci" sia

di natura alimentare: ed allora – osserviamo – si dovrebbe intervenire anche su altre normative che negli scorsi anni sono state emanate, appunto, in materia di “evocazione mendace” dell’origine italiana di un prodotto alimentare, ricordando questi illeciti al delitto di cui all’articolo 517 del Codice.

Sarà allora da sostituire questo attuale collegamento con uno riferito al nuovo delitto di cui al futuro articolo 517-septies.

La “novità” dell’articolo 517-novies: il delitto di “agropirateria”

Sempre nell’articolo 1 del Ddl in esame, si prevede la novità assoluta del delitto di “agropirateria”, fattispecie da inserire nel vigente Codice penale sub articolo 517- novies così formulato:

«Articolo 517-novies (Agropirateria)

Chiunque, al fine di trarne profitto, fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all’articolo 517-quater, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 517-octies la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Oltre alla pena accessoria di cui all’articolo 32-bis alla condanna consegue il divieto, di pari durata, di porre in essere, anche per interposta persona fisica o giuridica, qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria finalizzata alla presentazione e promozione dei prodotti oggetto di vendita o comunque di immissione in commercio.

Qualora il colpevole sia già stato condannato per taluno dei reati indicati nell’articolo 518.1, comma 1, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma

dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica».

L’articolo 1 del Ddl “Lollobrigida” si chiude (punto l) con la (inevitabile) abrogazione delle attuali ipotesi di reato, ormai superate dalle innovazioni sopra illustrate: «l) gli articoli 516 e 517-bis sono abrogati».

E qui viene da chiedersi se non sarebbe forse più semplice, e quindi preferibile, lasciare la già presente impalcatura di reati (articoli 515 e seguenti del Codice) e magari limitarsi ad inserire, nei testi delle attuali norme, semplicemente la previsione di “aggravanti speciali” quando la condotta fraudolenta riguarda i prodotti alimentari.

E lo stesso dicasi per le sanzioni penali accessorie (articoli 30 e seguenti del Codice penale vigente).

In realtà, da sempre i Maestri del Diritto penale ci insegnano che il bravo legislatore evita di ingolfarsi in previsioni normative eccessivamente dettagliate e meticolose, in modo da evitare il paradosso di restringere – dettagliando troppo – il campo di applicazione della norma.

Quei Maestri, infatti, raccomandano che la previsione normativa del reato venga espressa in termini “generali ed astratti” in modo da poter cogliere e colpire i fenomeni sociali negativi più a lungo nel tempo ed a più ampio raggio di azione.

Si pensi, ad esempio, che nel Codice penale vigente, e risalente al 1930, vi sono norme (vedi articoli 6 e 514) che, se sapientemente attivate, ci consentono di colpire - in un’ampia ipotesi del delitto di “Frodi contro le industrie nazionali” – anche un fenomeno fraudolento, oggi estremamente diffuso, ma a quel tempo (anno 1930) inesistente, quale il cosiddetto “abuso di Italian Sounding”, reato per giunta consumato in territorio estero.

Orbene, la tecnica di stesura delle nuove ipotesi di reato del Ddl in esame non ci sembra, invece,

che abbia seguito un tale antico e sapiente ammaestramento.

Le "criticità" del Ddl "Lollobrigida"

Questo primo, veloce esame del Ddl "Lollobrigida" non può chiudersi, però, senza una, sia pur sintetica, segnalazione di alcune "criticità", sulle quali reputiamo doveroso richiamare tempestivamente l'attenzione del legislatore ovvero prima che si accinga a varare questa importante riforma per la tutela penale del settore agroalimentare.

Al momento, perciò, evidenziamo:

- l'inesattezza presente nell'articolo 11 del Ddl, articolo intitolato "Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91", laddove si prevede (comma 1, punto c), che al comma 1 dell'articolo 4 (del disegno di legge 91/2014) si debba "aggiungere, infine,

il seguente periodo: «Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138». Orbene, va detto con chiarezza che è infondato asserire che la legge 138/1974 si applichi alla "filiera bufalina". Trattasi, infatti, di una normativa applicabile solo al settore del "latte vaccino", tanto alla luce della nozione legale di "latte" già vigente alla data dell'11 aprile 1974:

- sia ai sensi del regio decreto legge 994/1929, articolo 15 (normativa questa rimasta in vigore fino alla sua recente abrogazione nel 2021, ad opera dell'articolo 18 del decreto legislativo 27/2021);
- sia a tutt'oggi ai sensi del vigente regolamento (UE) 1308/2013, allegato VII - Parte III, paragrafo 4.

Soluzione giuridica, questa, peraltro recentemente accolta dal Tar Campania (Sezione Quinta) con ordinanza del 15 aprile 2025 e confermata dal Consiglio di Stato con ordi-



nanza del 5 giugno 2025. Senza neppure trascurare, poi, una doverosa riflessione sull'ipotesi di una "abrogazione tacita" della suddetta legge 138/1974, proprio ad opera del regolamento (UE) 1308/2013 sopra richiamato. Risulta, pertanto, palesemente inesatto e fuorviante il testo del suddetto nuovo periodo che si intende introdurre, soprattutto con l'uso dell'espressione "continuano ad applicarsi", riferita a norme che invece mai sono state applicabili alla "filiera bufalina";

- seconda criticità del Ddl in esame va ravvisata in sede di articolo 6 nel Titolo II "Sanzioni amministrative". Invero, il suddetto articolo 6, a sua volta intitolato "Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari", in sede di:
 - comma 1 continua a far riferimento alle violazioni (in materia di "protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari") del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 ovvero ad una normativa ormai pacificamente abrogata dai regolamenti UE nella stessa materia emanati successivamente al 1992, ultimo dei quali quello dello scorso anno ovvero il regolamento (UE) 2024/1143. Riferimento normativo, dunque, questo alla normativa del 1992, a dir poco imbarazzante per la sua inesattezza e che semmai potrebbe costituire, paradossalmente, un'agevole (seppur formale) "via di fuga" per un contravventore alle disposizioni del più recente e vigente Regolamento UE in materia;
 - sempre in sede di comma 1, questa volta al punto g), ulteriore "criticità" si ravvisa nell'attribuire al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste contemporaneamente sia compiti di "accertamento delle violazioni" in materia di tutela delle denominazioni protette come Dop e Igp sia il compito di sanzionare quelle stesse violazioni. In tal modo, infatti, si registra l'inaccettabile coincidenza tra autorità di polizia amministrativa ed autorità sanzionatrice delle violazioni contestate dal suo personale nella

fase di accertamento. Siamo, dunque, di fronte ad una palese mancanza di terzietà da parte dell'autorità sanzionatrice e quindi, a nostro sommo convincimento, siamo al cospetto di una palese violazione dell'articolo 111 della nostra Costituzione;

- una terza "criticità" nel testo del Ddl in esame è ravvisabile in sede di articolo 2, intitolato "Modifiche al Codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo Codice", il cui comma 2, ai punti b) e c), interviene sulla vigente disciplina delle indagini di laboratorio riguardanti, tra gli altri, i prodotti alimentari. In particolare, al punto b) così testualmente si prevede: «all'articolo 223, comma 1, dopo le parole "la revisione" sono inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi».

In tal modo, il nuovo testo del comma 1 dell'articolo 223 (del decreto legislativo 271/1989 contenente le norme di attuazione e coordinamento del Codice di procedura penale) risulterebbe il seguente:

«1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice».

In pratica, con il nuovo testo, verrebbero puntualizzati (e quindi anche circoscritti) i motivi («deperibilità, modificabilità o quantità del campione») in base ai quali, già in partenza, vi sarà la consapevolezza che l'indagine di laboratorio si limiterà ad una prima ed unica analisi, ragione per cui la norma



reputa necessario fornire al potenziale indagato le garanzie difensive».

Purtroppo, però, a questo punto, non si può fare a meno di evidenziare un “peccato originale” ovvero una grave “criticità” che accompagna questa norma fin dalla sua nascita. Dobbiamo infatti evidenziare che permane, in quelle “garanzie difensive”, una grave lacuna ovvero la mancata previsione della partecipazione alle analisi di un difensore, “di fiducia” o, in mancanza, “di ufficio”, senza il quale – a nostro sommosso, ma fermo convincimento – il referto analitico finale non potrà poi essere utilizzato come “fonte probatoria” in eventuale giudizio penale e questo per la palese violazione dell’articolo 111 della Costituzione.

In altri termini: il “referto” analitico, anche dopo l’integrazione della vigente formulazione, comunque si sarà formato senza la garanzia

difensiva rappresentata dalla partecipazione di un “legale” ovvero di un “difensore giuridico” (di fiducia o di ufficio che sia). “Garanzia”, questa, che invece necessariamente si deve affiancare a quella del “difensore tecnico” (ovvero il “consulente tecnico”) che invece testualmente è previsto per altre “fonti probatorie” simili, ovvero anch’esse fondate su analisi di laboratorio. Tali sono quelle che scaturiscono o dall’“accertamento tecnico non ripetibile” disposto dal Pubblico ministero ex articolo 360 del Codice di procedura penale o quelle inserite in una vera e propria “perizia” disposta dal Giudice ai sensi degli articoli 220 e seguenti del Codice di procedura penale.

Capo IV “Procedure e Organi”

Il Capo IV si sviluppa dall’articolo 13 all’articolo 16, che rispettivamente riguardano:

- l'articolo 13, che introduce una nuova disposizione, l'articolo 18-bis, nella legge 689/1981, normativa che costituisce ancora oggi la legge-quadro in tema di illeciti amministrativi (anche per quelli estranei al settore alimentare). Questa nuova norma (articolo 18-bis), riguardante sia la materia agroalimentare sia quella della pesca, disciplina il "blocco ufficiale temporaneo" dei prodotti in relazione a "violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale [...]».

L'articolo 13 in esame si conclude (comma 3) prevedendo la "conversione" del "blocco ufficiale" in "sequestro amministrativo" ai sensi della legge 689/1981, qualora l'Osa (Operatore del settore alimentare) non riesca a ottenere lo svincolo, producendo una documentazione idonea a sanare la "violazione documentale" contestatagli dagli organi del controllo ufficiale. Sennonché lascia perplessi la disposizione di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo 13, laddove viene espressamente previsto che, «avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso [...] ricorso all'autorità competente, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Di modo che in pratica siamo di fronte ad una integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 689/1981. Resta però all'interno di queste disposizioni sul "blocco ufficiale temporaneo" un'inquietante zona d'ombra sull'individuazione della "autorità competente" ovvero sul soggetto decisionale continuamente richiamato nel corpo dell'articolo 13 in esame. Di sicuro, riteniamo, non si tratterà dell'autorità sanitaria dal momento che la norma (comma 1) testualmente precisa che il blocco in questione può essere disposto (dall'organo accertatore) per «violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale [...]». Per avere omogeneità di valutazioni è naturalmente opportuno, a parer nostro, che "auto-

rità competente" – sia per il "blocco ufficiale temporaneo" che per il suo possibile sviluppo in "sequestro amministrativo" – sia sempre la stessa "autorità competente" ovvero quella competente anche per la decisione sull'illecito amministrativo cui eventualmente si approderà al termine dell'intero procedimento;

- l'articolo 14, che istituisce, invece, una "Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare" e la colloca presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e prevede che sia presieduta dal Ministro o da un suo delegato. La Cabina è composta dai vertici di tutti gli organismi di polizia aventi competenza per il "controllo ufficiale" nel settore agroalimentare ed oltre: infatti, l'ampio arco di partecipanti inizia dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della Tutela della Qualità e Repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) per finire al dirigente generale dei Vigili del Fuoco.

Vi è, inoltre, l'espressa previsione della possibilità di un ampliamento della Cabina anche ad altri enti, sia pure con semplice funzione consultiva, in occasione di tematiche specifiche.

Il comma 4 di quest'articolo 14 individua, infine, i "compiti" della Cabina in quelli di: «a) promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo; b) redigere annualmente il Piano Operativo dei Controlli; c) promuovere campagne straordinarie di controllo».

Capo V

Il Titolo II del Ddl si chiude con il Capo V intitolato "Riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima" ed è racchiuso in un unico, ma molto ampio articolo 17 che, come dal suo stesso titolo, contiene "Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4" ovvero al vigente testo normativo generale in materia di pesca marittima.

In effetti, vengono riprese, incrementate e meglio dettagliate le sanzioni amministrative, sia quelle principali pecuniarie che quelle accessorie di natura amministrativa, finora contenute nel decreto legislativo 4/2012.



Titolo III: disposizioni transitorie finali

Nulla di significativo, infine, vi è da osservare in relazione all'ultimo Titolo del Ddl, Titolo III che si risolve nel solo articolo 18, così formulato:

«Articolo 18 (Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Conclusioni

Con il Ddl "Lollobrigida" siamo dunque al cospetto di un lodevole tentativo di dare finalmente una nuova ed organica sistemazione – pur nel corpo del vigente Codice penale – ad una moderna tutela penale del settore agroalimentare. Obiettivo palesemente impegnativo e che perciò merita di essere accompagnato da suggerimenti ed osservazioni, anche critiche ove necessario e comunque costruttive, da parte dei soggetti pubblici e privati che di questa disciplina sono i destinatari.

Farlo già nell'attuale fase di gestazione di questa riforma lo reputiamo, pertanto, non solo legittimo, ma una doverosa forma di collaborazione nei confronti del Legislatore.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

2025



Dai valore alla conoscenza

PER INFORMAZIONI



- visita il nostro sito **www.pointvet.it**
- invia una mail a: **abbonamenti@pointvet.it**
- telefona allo **02/60 85 23 32**
(dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio)



Via Eritrea, 21
20157 Milano

TARIFFE ABBONAMENTI 2025

- 1 - ALIMENTI&BEVANDE (A&B) DIGITALE - 9 fascicoli digitali (consultazione dei fascicoli in formato pdf e sfogliabile), newsletter periodica di aggiornamento professionale (IVA compresa) € 72,00
- 2 - ALIMENTI&BEVANDE (A&B) ON LINE - 9 fascicoli digitali (consultazione dei fascicoli in formato pdf e sfogliabile), navigazione in tutte le sezioni del sito www.alimentibevande.it, newsletter periodica di aggiornamento professionale (IVA compresa) € 98,00

SCELGO LA SEGUENTE FORMULA

☐ 1 - A&B Digitale € 72,00 ☐ 2 - A&B On line € 98,00

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale _____
Indirizzo _____ n. _____
Città _____ CAP _____ Prov. _____
P. IVA (obbligatorio) _____ C.F. (obbligatorio) _____
Tel. _____ E-mail _____

TIPOLOGIA D'AZIENDA

- ☐ Azienda agricola ☐ Industria alimentare ☐ Industria delle bevande ☐ Industria macchine alimentari
☐ Distribuzione alimentare ☐ Ristorazione collettiva ☐ Società consulenza/Consulente ☐ ASL ☐ Ente di ricerca
☐ Altro

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- ☐ C/c postale n. 21747209, intestato a Point Vétérinaire Italie srl
Via Eritrea, 21 - 20157 Milano (*Tassativo anticipare copia pagamento*)
☐ Bonifico bancario IBAN IT89C0569601620000010074X07
☐ Carta di credito (CartaSi, Visa, Mastercard)

Data _____ Firma e timbro _____